# Rimborsi negati ai medici specializzandi 1982-1991

# Cedu

Denunciavano compensi dimezzati per l'applicazione in ritardo della direttiva Ue

Per la Corte le cifre garantite erano state definite in base alle ore di lavoro svolto

#### Marina Castellaneta

La tutela dei diritti dei medici specializzandi che, a causa dei ritardi nell'attuazione del diritto Ue, non hanno ricevuto in Italia la giusta remunerazione non passa per Strasburgo.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la decisione resa pubblica ieri e adottata il 28 maggio (ricorso numero 32829/19 e altri 45), ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni medici che avevano ottenuto la specializzazione tra il 1982 e il 1991.

### Le ragioni del ricorso

A loro avviso, il ritardo nel recepimento della direttiva Ue 82/76 aveva compromesso il diritto di ottenere la giusta remunerazione rispetto all'attività svolta e, quindi, dopo i ricorsi interni, si erano rivolti alla Corte europea sostenendo che era stato violato, tra gli altri, l'articolo 1 del Protocollo numero 1 che assicura il diritto di proprietà.

In pratica, i medici specializ-

zandi che avevano seguito il percorso dopo il recepimento della direttiva avevano ottenuto una borsa di studio di una certa entità, mentre i ricorrenti, specializzandi prima del recepimento, avevano ottenuto solo la metà dell'importo ricevuto dai loro coetanei.

### Ingerenza motivata

La Corte europea riconosce che si è verificata un'ingerenza nel diritto a godere dei propri beni garantito dall'articolo 1 del Protocollo numero 1, in cui è compresa anche la remunerazione (incluse le borse di studio), ma questa ingerenza era stata proporzionata e aveva raggiunto un giusto

#### IN SINTESI

## Tagli giustificati

Secondo Strasburgo, non si può parlare di violazione del diritto di proprietà se le misure di austerity, motivate dalla crisi economica, hanno una portata limitata. Nel caso di specie, i tagli apportati dallo Stato sui compensi dei medici specializzandi tra 1982 e 1991 erano giustificati da esigenze di contenimento della spesa pubblica imposte dall'Ue. Non solo: calcolati sulle ore di lavoro svolte (quindi, conformi agli obiettivi nazionali) non avevano raggiunto una misura tale da privare i ricorrenti dei mezzi di sussistenza necessari.

equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la tutela individuale del diritto di proprietà.

Gli Stati – osserva la Corte – godono di un certo margine di apprezzamento nel valutare le misure necessarie per tutelare l'interesse pubblico e, nel caso di specie, le autorità nazionali avevano rapportato la cifra da corrispondere alle ore di lavoro che erano state svolte.

Pertanto, l'ingerenza era stata fondata su una valutazione ragionevole della quantità di lavoro dei medici durante la specializzazione e non era sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali.

Inoltre, anche il mancato calcolo degli interessi sugli importi dovuti era, ad avviso della Corte, giustificato da esigenze legate al bilancio nazionale in un periodo di grave crisi economica durante il quale la stessa Unione europea aveva chiesto tagli alla spesa pubblica.

#### Nessuna violazione

Per Strasburgo, quindi, le misure di *austerity* imposte da una grave crisi economica, se hanno una portata limitata, non provocano una violazione del diritto di proprietà.

Sul punto, la Corte europea giustifica i tagli effettuati dallo Stato che, in ogni caso, non hanno raggiunto una dimensione tale da privare i ricorrenti dei mezzi di sussistenza necessari, risultando così proporzionali rispetto agli obiettivi perseguiti.